



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO

Scuole dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado

C.F. 96024910786 - Cod. Mecc. CSIC87300X
Distretto Scolastico N. 23 - Paola
Via Molino - Cap. 87024 – Fuscaldo - (CS)

e-mail csic87300x@istruzione.it
P.E.C. csic87300x@pec.istruzione.it
SITO: www.istitutocomprensivofuscaldo.edu.it
Tel.: 0982.686054

Prot. n. 3774/II.5

Fuscaldo, 26/11/2022

Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri



Indice

Premessa

- 1. Soggetti coinvolti nell'applicazione del Protocollo**
- 2. Fasi dell'accoglienza e dell'inserimento**
- 3. Interventi didattici**
- 4. Procedure di valutazione**
- 5. Ulteriori Raccomandazioni Ministero Istruzione**

Premessa

Il presente Protocollo è stato approvato e adottato dal Collegio docenti con delibera del 26/11/2022

Il momento dell'accoglienza e dell'inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana è molto importante ai fini della loro integrazione scolastica. Il "Protocollo di accoglienza alunni stranieri", neo-arrivati in Italia (NAI), predisposto sulla base delle Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014 e da un quadro normativo di riferimento, contiene procedure amministrative, educativo-didattiche, comunicativo-relazionali comuni da seguire all'interno dell'Istituto per facilitare il loro inserimento scolastico.

Al Protocollo potranno essere apportate modifiche per il necessario adeguamento all'evoluzione della normativa.

SOGGETTI COINVOLTI NELL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo di accoglienza prevede la costituzione di una "Commissione Accoglienza Alunni Stranieri". Questa definisce le fasi e le modalità dell'accoglienza a scuola, specificando compiti e ruoli degli operatori scolastici, propone modalità di intervento per rafforzare l'apprendimento della lingua italiana.

1.1 Commissione Accoglienza Alunni Stranieri

È formata da: Dirigente Scolastico, Docente Funzione Strumentale Inclusione, Responsabili di Plesso.

1.2 Funzione Strumentale Inclusione:

- coordina le attività e fornisce supporto ai Consigli di Classe;
- raccoglie le informazioni relative agli alunni NAI;
- predispone la modulistica per la stesura del Piano di Studi Personalizzato (PSP) per gli alunni NAI;
- coordina gli interventi di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana L2.

1.3 Consiglio di classe

- Raccoglie, attraverso la figura del Coordinatore, la documentazione e le indicazioni sull'alunno straniero fornite dalla Commissione.
- Predispone prove d'ingresso per valutare i bisogni specifici dell'alunno.
- Predispone un percorso "personalizzato" di apprendimento, compilando il PSP o (se necessario) un PDP.
- Valorizza la differenza culturale come risorsa per la classe.

Dopo le prime fasi di inserimento, i docenti rilevano i bisogni formativi dell'allievo e costruiscono un percorso personalizzato, individuando, all'interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico e sostenere la prosecuzione degli studi.

In particolare:

- ciascun docente selezionerà i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione;
- ciascun docente preparerà i materiali utili per agevolare lo studio della disciplina.

FASI DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INSERIMENTO

Al momento della richiesta di iscrizione di un alunno straniero NAI (in Italia da meno di due anni o non scolarizzato) viene attivata la Commissione di Accoglienza: l'addetto di Segreteria informa il Dirigente Scolastico della richiesta di iscrizione dell'alunno straniero NAI. L'alunno e i suoi familiari sostengono un colloquio con il Dirigente Scolastico il quale deciderà l'iscrizione alla classe più opportuna per titolo di studio, competenze possedute dall'alunno, ma soprattutto in base all'età.

La decisione, caso per caso, terrà quindi conto:

- dell'età anagrafica;
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno (può determinare l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica);
- del corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio posseduto dall'alunno;

Il Dirigente Scolastico informa il Docente Funzione Strumentale Inclusione e il Consiglio di Classe della presenza del nuovo alunno.

Il Docente Funzione Strumentale raccoglie in una scheda i dati più rilevanti riguardanti l'alunno straniero NAI (composizione e situazione familiare, livello di conoscenza della lingua italiana e di altre lingue, corso di studi, problematiche particolari, ecc.) al fine di fornire informazioni iniziali al Coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

Il Coordinatore ha il compito di comunicare agli altri docenti della classe le informazioni ricevute; durante i primi giorni di lezione, i docenti potranno somministrare test per valutare le abilità linguistiche e logico-matematiche in ingresso.

Dopo un primo periodo di osservazione, rilevata la situazione di partenza, il Consiglio di Classe ha il compito di elaborare il Piano di Studi Personalizzato (PSP).

Interventi didattici

3.1 Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia, che accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni, coltiva la lingua italiana come L2 in una progettazione ludica ed efficace, valida per tutti i bambini frequentanti italiani e di Paesi altri.

3.2 Scuola primaria e secondaria primo grado

“Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studi personalizzato” (da C.M. n. 24, dd 01.03.2006, “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”).

Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, emanate nel febbraio 2014, sottolineano che “gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato con particolare riferimento agli alunni neo-arrivati ultra-tredicenni provenienti da paesi di lingua non latina”.

Il percorso può essere quindi formalizzato dai docenti nel PSP dopo una prima fase di osservazione. Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che, nell'ambito della propria disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado il PSP può costituire la premessa per valutazione articolata nell'arco dei due anni. In ogni caso la valutazione dovrà riferirsi al PSP fino al momento in cui i docenti considereranno le condizioni dello studente tali da permettergli un proficuo impegno nella programmazione generale della classe.

Le scuole si impegnano a favorire la partecipazione degli alunni a tutti i corsi di italiano L2, sia previsti dalla progettazione interna che in collaborazione con eventuali enti esterni.

Come suggeriscono anche le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014, “nella prima fase un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8 – 10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa due ore al giorno) per una durata di 3 -4 mesi”.

3.3 Suggerimenti per gli aspetti didattici e linguistici

Il Consiglio di Classe/team deve prestare attenzione alla fase linguistica in cui l'alunno si trova:



L'alunno neo arrivato impiega dai 3 mesi a 1 anno per apprendere la lingua per comunicare nella vita quotidiana. In questa fase l'alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 e possedere materiale operativo di italiano L2 da usare autonomamente; gli studenti con gravi difficoltà linguistiche, senza conoscenze pregresse di lingue occidentali, possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline nella scuola secondaria di primo grado. Il D.P.R. 20/03/2009 n.89, art.5 comma 10, facendo riferimento alle "2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria" indica che "le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole".

Dopo questa prima fase, quando l'alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana, deve acquisire la lingua astratta, per studiare le discipline.

Questa fase dura circa 4 anni, è importante che in tale periodo l'alunno frequenti ancora corsi di italiano L2, anche se non in modo intensivo e che i docenti facilitino l'apprendimento di ogni disciplina attraverso: glossari, mappe concettuali, semplificazione delle consegne, linguaggio non verbale e uso delle immagini, sottolineatura dei concetti base, semplificazione dei testi, supporti multimediali.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE

4.1 Criteri per la valutazione degli alunni stranieri neo-immigrati e di recente immigrazione

Gli alunni stranieri sono soggetti, come tutti gli altri alunni, alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (C.M. 3/12/2004, n.85). Per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali: impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento, eventuali condizioni di disagio. E' opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano come L2. Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre inoltre, far riferimento a una previsione di sviluppo dell'alunno. Come sottolineato dalle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nel febbraio 2006, c'è la necessità di privilegiare per questi allievi una valutazione formativa rispetto a quella certificativa. Gli studenti neo arrivati, iscritti a inizio o durante l'anno, hanno diritto a una cosiddetta "valutazione sui due anni". La possibilità di valutare lo studente nel lungo periodo dovrebbe aiutare il consiglio di classe a capire se le difficoltà sono dovute a problemi linguistici o a scarso impegno, disinteresse o a problemi di carattere cognitivo. Nel caso in cui lo studente non si impegni adeguatamente e non segua le indicazioni dei docenti, sarà opportuno che il c.d.c. valuti insufficiente il lavoro svolto ai fini di una promozione. In ogni situazione è il c.d.c. a essere "sovrano" e a decidere per il bene dello studente, sia nel caso in cui coincida con una promozione basata sul presupposto dell'impegno e del miglioramento rilevato, sia nel caso in cui coincida con una bocciatura ritenuta necessaria per una migliore carriera scolastica futura. La sospensione di valutazione del primo quadrimestre non può essere prolungata anche nel secondo e pertanto sul documento di valutazione devono comparire i voti. Verrà messa a disposizione del c.d.c. la valutazione del percorso sostenuto dallo studente nel laboratorio di L2, la quale potrebbe aiutare nelle considerazioni sulla valutazione finale del percorso in classe.

Linee Guida del MIUR" (C.M. febbraio 2014)

"E' prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso".

È consigliabile che nell'arco dei cinque anni di Scuola Primaria l'alunno straniero non venga fermato e che nell'arco del triennio della Scuola Secondaria di 1° Grado l'alunno straniero, e non, non venga fermato per più di 2 anni, onde evitare una disparità cronologica all'interno del gruppo classe. Si sottolinea che l'obbligo scolastico termina a 16 anni e che non ci sarà nessuna disparità di trattamento tra alunni che studiano e completano regolarmente il loro percorso di studio, che li porterà a proseguire nel secondo grado dell'istruzione, e alunni che verranno promossi per aver raggiunto un'età molto elevata all'interno della Scuola Secondaria di Primo Grado.

4.2 Criteri 1° Quadrimestre

Il Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e strategie didattiche educative per l'alunno straniero. Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe opera affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l'uso della lingua italiana come nel caso di scienze motorie, arte, tecnologia, musica. Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l'alunno nel primo quadrimestre ponendo N.C. (non classificato) sulla scheda di valutazione, che riporterà a margine la motivazione: "in corso di prima alfabetizzazione". Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline esse non verranno valutate nel corso dello scrutinio del primo periodo di scuola.

Alla fine del quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, e quindi gli elementi raccolti non consentono una valutazione fondata, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà non esprimere classificazione anche in più discipline con la seguente motivazione:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Oppure

"La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

4.3 Criteri per la valutazione finale

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe farà riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, che sono orientate a una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come da PSP.

"...La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.... È necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.... Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline."

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Quindi, per il minore straniero che arrivasse in Italia e fosse iscritto a classi della scuola secondaria di I grado dopo alcuni mesi dall'inizio delle lezioni non potrebbe essere riconosciuta, in ogni caso, la validità della frequenza residua ai fini dell'ammissione alla classe successiva se non in presenza di un'assunzione di responsabilità della scuola che assume, motivandole, delle deroghe a tale principio. Riguardando questo caso principi eminentemente didattici, la competenza ad adottare deroghe motivate spetta al consiglio di classe o di interclasse (per l'esame del singolo caso) e al collegio dei docenti (per l'assunzione di criteri generali).

Alla fine dell'anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze, competenze, capacità

per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a quelli del resto della classe; risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti.

4.3.1 Classi della primaria e classi prima e seconda della scuola secondaria

- Nel verbale:

Il consiglio di Classe della classe..... in considerazione delle seguenti osservazioni:

- *Percorso scolastico pregresso.....(completo, buono..)*
- *Motivazione ad apprendere (ottima, buona, adeguata)*
- *Frequenza (regolare, discontinua)*
- *Partecipazione alle diverse attività scolastiche (lodevole, buona, sufficiente).*
- *Progressione e potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento (in base alle osservazioni sistematiche dei docenti)*

dà una valutazione sufficiente in tutte le materie ammettendo l'alunno alla classe successiva, indipendentemente dalle lacune presenti, con la finalità di concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo.

La scheda riporterà i progressi complessivi e le competenze raggiunte in italiano L2 con apposita nota.

Se è stato redatto PSP:

- Nella scheda di valutazione

Materie per le quali sono previsti obiettivi esplicitati nel piano personalizzato o per le quali era previsto la sospensione della valutazione nel primo quadrimestre: la valutazione espressa (6) si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.

Indicazioni di ammissione: l'alunno viene ammesso alla classe successiva in base al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti.

4.3.2 Classe III Scuola Secondaria di primo grado. Ammissione all'esame di Stato

- Nel verbale:

Il consiglio di Classe della....., in considerazione delle seguenti osservazioni:

- *Percorso scolastico pregresso.....(completo, buono..)*
- *Motivazione ad apprendere (ottima, buona, adeguata)*
- *Regolarità della frequenza*
- *Impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche (lodevole, buona, sufficiente)*
- *Progressione e potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento (in base alle osservazioni sistematiche dei docenti)*

dà una valutazione sufficiente in tutte le materie ammettendo l'alunno agli esami di Stato, indipendentemente dalle lacune presenti, in un'ottica di promozione del successo formativo.

La scheda riporterà i progressi complessivi e le competenze raggiunte in italiano L2 con apposita nota.

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati (Linee guide febbraio 2014)

Se è stato redatto PSP:

- Nella scheda di valutazione

Materie per le quali sono previsti obiettivi esplicitati nel piano personalizzato o per le quali era previsto la sospensione della valutazione nel primo quadrimestre: la valutazione espressa (6) si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.

Indicazioni di ammissione: L'alunno viene ammesso agli esami di stato in base al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti

4.4 Linee guida per la valutazione ai fini dell'esame di stato

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si forniscono in proposito indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur nell'inderogabilità dell'effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta. Tale circolare è stata integrata dalla Nota Prot. del 31/05/2007: "Fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti".

4.5 La normativa

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: "Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori e approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);...gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)". La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua

comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.”

4.5.1 L'ammissione all'esame:

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PSP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

4.5.2 Le prove d'esame:

È opportuno temperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte e orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno: prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno; facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali; consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero. Nel corso delle prove è opportuno prevedere la presenza di un mediatore linguistico. Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame: a “ventaglio” (diverse modalità e tipologie di prove); a “gradini” (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali); a “contenuto facilitato” e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi. Ad esempio nell'ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo a un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti - verbali, iconici, grafici – risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è un'opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PSP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo. Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste, dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi. Si ricorda infine che il passaggio alla classe successiva è deciso in base a un giudizio complessivo che tiene conto delle reali possibilità di apprendimento concesse all'alunno e non a una somma aritmetica di risultati positivi/negativi in prove di verifica del profitto.

4.5.3 Orientamento

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 suggeriscono di “curare con particolare attenzione l'informazione alle famiglie straniere sulle opportunità formative offerte dal territorio, dedicando al rapporto con i genitori stranieri modalità e tempi specifici e guidando gli/le alunni/e a compiere scelte coerenti con la propria vocazione”.

PROTOCOLLO ALUNNI PROVENIENTI DALL'UCRAINA

Bambini e bambine in fuga da un Paese in guerra hanno esigenze sensibilmente diverse rispetto ai minori stranieri che abitualmente accogliamo nelle nostre scuole. È infatti indispensabile sottolineare che non si tratta di un “progetto migratorio” ma di una situazione che si è venuta a determinare per motivi di forza maggiore. Indipendentemente da quanto accadrà in futuro, l’attesa quindi è quella di una permanenza limitata sul nostro territorio e di un successivo rientro in Patria, anche per ricongiungersi a genitori, familiari, amici che non sono potuti fuggire. Questo fattore connota l’esperienza che i minori stanno vivendo in termini di precarietà e incertezza del futuro.

Si aggiunga a quanto sopra la possibile sussistenza di problematiche emotive legate al vissuto traumatico della fuga e ai timori per coloro che sono rimasti in patria.

Di seguito si riporta il collegamento alle “Indicazioni operative in merito l’accoglienza scolastica per gli studenti ucraini” pubblicate dal Ministero dell’Istruzione:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/accoglienza-scolastica-per-gli-studenti-ucraini-indicazioni-operative>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93